

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Signori:

#### COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Mezzacapo Dr. Salvatore, Del Vecchio Avv. Paolo – Componenti;– Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RECLAMO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’EMPOLI F.B.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SAUDATI LUCA SEGUITO GARA ATALANTA/EMPOLI DEL 16.3.2008 A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – COM. UFF. N. 218 DEL 17.3.2008)**

La C.G.F. dichiara ammissibile il reclamo e lo respinge nel merito, dispone l’addebito della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 18 marzo 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete